

Circolare n° 5 del 06/05/2022

Gentili Clienti,

nella seguente Circolare tratteremo le principali novità del D.L. 4 del 27/01/2022, c.d. “D.L. Sostegni Ter”, convertito dalla Legge 28/03/2022 n.25.

NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI TER	ART.
1. <u>Contributo a fondo perduto attività di commercio al dettaglio</u>	2
2. <u>Ulteriori misure di sostegno attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza covid-19</u>	3
3. <u>Revoca rivalutazione attività immateriali</u>	3
4. <u>Contributi imprese turistiche</u>	4-bis
5. <u>Bonus canoni locazione imprese turistiche e imprese che gestiscono piscine</u>	5
6. <u>Sospensione ammortamenti</u>	5-bis
7. <u>Bonus sponsorizzazioni sportive</u>	9
8. <u>Agevolazioni settore sportivo</u>	9
9. <u>Credito d'imposta beni "industria 4.0"</u>	10
10. <u>Rimessione in termini rottamazione-ter e saldo / stralcio</u>	10-quinques
11. <u>Credito d'imposta imprese "energivore"</u>	15
12. <u>Cessioni crediti e contrasto alle frodi</u>	28

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Con [decreto ministeriale del 24/03/2022](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso operativo il fondo per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio, che prevede l'erogazione di un **contributo a fondo perduto** per i soggetti che possiedono le seguenti caratteristiche:

- svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio identificata dai seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;
- hanno riportato un fatturato non superiore a 2 milioni di euro con riferimento al 2019;
- hanno subito una diminuzione del volume di affari nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Il contributo spettante è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, una delle seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Per ottenere tale contributo le imprese interessate sono tenute a presentare un'istanza, dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente in via telematica disponibile sul [sito istituzionale del Ministero](#).

2. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Riepiloghiamo di seguito le ulteriori misure di sostegno alle attività colpite dall'Emergenza COVID-19 previste dal decreto:

- viene incrementato di 20 milioni di euro il fondo previsto dall'art. 26, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" per interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- per l'anno 2022 sono stati stanziati 40 milioni di euro per interventi a favore di attività nei settori della ristorazione, catering e bar che nel 2021 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al 2019 pari almeno al 40%;
- viene prevista l'estensione anche per l'anno 2021 del credito d'imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili "c.d. bonus tessile", della moda del calzaturiero e della pelletteria di cui all'art. 48-bis, DL n. 34/2020.

3. REVOCA RIVALUTAZIONE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Come trattato dalla [Circolare di Studio nr. 3 del 09/02/2022](#), la Legge Finanziaria 2022 ha **concesso la facoltà di revocare, anche parzialmente, la rivalutazione effettuata sulle attività immateriali** attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva.

Il Decreto in oggetto ha previsto **la possibilità di attribuire anche effetto civilistico alla revoca eliminando dal bilancio gli effetti della rivalutazione o del riallineamento effettuato**. In tal caso occorrerà fornire adeguata informativa all'interno della Nota Integrativa.

4. CONTRIBUTI IMPRESE TURISTICHE

In base a quanto previsto dal D.L. 152/2021, c.d. "Decreto PNRR", i soggetti operanti nel settore turistico possono beneficiare di un credito d'imposta e di un contributo a fondo perduto per le spese di riqualificazione/accessibilità delle strutture e digitalizzazione delle stesse.

Con il Decreto sostegni Ter viene definito che tra gli interventi coinvolti da tale agevolazione rientrano anche le installazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), seconda parte, DPR n. 380/2001, ovvero *"unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"*.

5. BONUS CANONI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE E IMPRESE CHE GESTISCONO PISCINE

Viene esteso anche alle imprese che si occupano della gestione di piscine, identificate con il codice ATECO 93.11.20, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo con riferimento alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il credito spetta a condizione che le imprese siano state interessate da una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

L'efficacia della misura è condizionata all'autorizzazione della Commissione Europea.

6. SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Viene esteso all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

7. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Viene esteso il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Si ricorda che hanno diritto al credito d'imposta i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. **Il credito è pari al 50% dell'investimento effettuato e può essere chiesto purché l'importo complessivo dell'investimento realizzato non sia inferiore a 10.000 euro**. La domanda per la richiesta del credito d'imposta sulle spese effettuate nel 2021 può essere inviata entro il **5 giugno 2022**.

8. AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO

Viene incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo istituito dal Decreto Sostegni bis (art. 10 comma 3 DL 73/2021) destinato a sostenere gli operatori del settore sportivo.

Tali risorse saranno destinate all'erogazione di **un contributo a fondo perduto a favore delle società sportive professionistiche e delle SSD e ASD iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive a parziale copertura delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19** nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale.

Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

9. CREDITO D'IMPOSTA BENI "INDUSTRIA 4.0"

In materia di credito d'imposta per investimenti in beni materiali "4.0" per il 2023 – 2025 (art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020), viene previsto che, in relazione agli investimenti "*inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica*", che dovranno essere individuati con apposito decreto, **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite massimo di 50 milioni di euro** (in luogo dei 20 milioni, limite valevole per gli altri tipi di spese; l'agevolazione e gli scaglioni dell'incentivo sono illustrati nella [Circolare di Studio n.2 del 03/02/2021](#)).

10. RIMESSIONE IN TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO

E' stata prevista la riapertura dei termini per il versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021 da rottamazione ter e saldo e stralcio.

I nuovi termini per non incorrere nella decadenza del beneficio sono i seguenti:

- Le rate scadute nell'anno 2020 dovranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
- Le rate scadute nell'anno 2021 dovranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
- Le rate scadute nell'anno 2022 dovranno essere versate entro il 30 novembre 2022.

11. CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE"

Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica c.d. "energivore" che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che operano nei settori ci cui agli [Allegati 3 e 5 delle Linee guida CE](#).

Per poter fruire del credito è necessario aver subito un incremento superiore al 30% del costo dell'energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019, considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997 entro il 31/12/2022.

12. CESSIONI CREDITI E CONTRASTO ALLE FRODI

Viene modificata la disciplina delle cessioni dei crediti d'imposta derivanti da interventi edilizi.

In primo luogo, viene previsto che il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo "sconto sul corrispettivo" possono cedere il credito d'imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione).

Invece per le ulteriori cessioni del credito d'imposta, sono consentite a condizione che esse avvengano esclusivamente a favore dei "soggetti vigilati", quali:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

Infine, per prevenire e limitare comportamenti illeciti, è introdotto anche il divieto di "spacchettamento" come il nuovo comma 1-quater all'articolo 121, Dl n. 34/2020, secondo il quale i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate.

Per tale ragione, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo, che dovrà essere riportato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità individuate da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it